

# La nuova legge sulla dislessia: vediamola punto per punto

(a cura di Salvatore Nocera\*)

Salutata con entusiasmo da tutte le principali associazioni nazionali impegnate in questo settore, la Legge 170/10 ("Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico") consta di nove articoli che danno un valore definitivo e di norma primaria a tutti i provvedimenti amministrativi precedentemente emanati. Purtroppo un punto debole la accomuna alla Legge quadro 104/92 sulla disabilità, ovvero non aver previsto come obbligatoria, per i docenti, la formazione iniziale e in servizio sulla materia trattata



La Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre scorso ha pubblicato la [Legge 170/10](#) (*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*), fortemente voluta in particolare dall'[AID](#) (Associazione Italiana Dislessia) e dalle altre principali associazioni nazionali del settore [*se ne legge nel nostro sito, ad esempio cliccando [qui](#), N.d.R.*].

Si tratta di una norma che mutua alcuni aspetti dalla Legge Quadro sulla disabilità [104/92](#), pur differenziandosi notevolmente da essa, sia perché riguarda sostanzialmente **il diritto allo studio**, sia perché esso viene tutelato in modo diverso. Vediamo qui di seguito una sintesi delle questioni toccate dai vari articoli della Legge 170/10.

- **Articolo 1:** nel fornire la definizione di *dislessia*, *discalculia*, *disgrafia* e *disortografia*, pone l'accento sulla circostanza di fatto che tali disturbi vengono considerati dalla legge, **purché non associati a minorazioni che diano origine a disabilità**.

- **Articolo 2:** indica le finalità incentrate su **interventi precoci**, **sensibilizzazione delle famiglie e diritto all'inclusione** scolastica e sociale.

- **Articolo 3:** concerne l'**individuazione precoce** dei disturbi specifici di apprendimento (DSA), che può essere operata anche dalla scuola previo avviso alle famiglie. Si prevede che le ASL debbano **rilasciare alle famiglie la diagnosi** di DSA e che il Ministero possa avviare degli **screening** nelle scuole per individuare i bambini a rischio, il cui esito non è la diagnosi.

- **Articolo 4:** prevede che siano assicurate **attività formative al personale dirigente e docente** delle scuole di ogni ordine e grado, circa le strategie di individuazione precoce e di didattica adeguata.

- **Articolo 5:** stabilisce per gli alunni con diagnosi di DSA il diritto all'utilizzo di **mezzi compensativi e dispensativi** di flessibilità didattica, l'uso di **tecnologie informatiche**, **tempi più lunghi** per lo svolgimento delle prove e la possibilità di esonero dallo studio **della lingua straniera**.

- **Articolo 6:** prevede la **flessibilità di orario di lavoro per i genitori** di alunni con DSA limitatamente al primo ciclo di istruzione (fino alla terza media), al fine di permettere l'assistenza di attività scolastiche a casa. Comunque tale flessibilità dev'essere regolata in concreto dai Contratti Collettivi di Lavoro.

- **Articolo 7:** prevede che il Ministero dell'Istruzione - d'intesa con quello della Salute - emani delle **Linee Guida** per la predisposizione di protocolli regionali per l'individuazione precoce dei casi di DSA. Lo stesso articolo prevede che sempre il Ministero emani decreti relativi alla formazione dei docenti e all'individuazione di forme di verifica e valutazione, finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio.

- **Articolo 8:** riguarda le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano, che entro tre mesi debbono emanare norme per l'attuazione dei principi indicati nella Legge.

- **Articolo 9:** introduce la clausola di salvaguardia circa il divieto di nuove o maggiori spese a carico dell'erario per l'attuazione della legge, divieto già più volte anticipato negli articoli precedenti.

### **Osservazioni**

Va detto innanzitutto che già negli anni scorsi il Ministero aveva emanato **varie Circolari** relative a misure compensative e dispensative, poi confluite nell'articolo 10 del DPR [122/09](#). La presente Legge 170/10 dà dunque **un valore definitivo e di norma primaria** a tutte le norme amministrative precedentemente emanate.

Interessanti sono i provvedimenti sulla diagnosi di DSA, che ricordano quelli sulla documentazione necessaria per il riconoscimento del diritto allo studio degli alunni con disabilità. Senza tale diagnosi, infatti, gli alunni con DSA **non possono avvalersi** delle misure compensative e dispensative, né di apposite prove di valutazione.

La chiara formulazione dell'articolo 1 esclude inoltre che agli alunni con DSA possa essere assegnato un insegnante per attività di sostegno, a meno che tali disturbi **non si accompagnino a una disabilità** certificata ai sensi della Legge 104/92.

Dal canto suo, l'articolo 3 sull'informativa alle famiglie, con invito a presentare la diagnosi di DSA, ricorda la Circolare Ministeriale [363/94](#), concernente un'analogha procedura per i casi non ancora certificati di alunni con disabilità.

**Perplessità**, invece, suscita l'articolo 5, comma 2, circa la possibilità di **esonero dalla lingua straniera** degli alunni con DSA. Infatti, la normativa generale ha sempre vietato agli alunni che svolgano esami di Stato l'esonero da prove ufficiali, consentendo - con norma speciale - a quelli con disabilità l'uso di prove equipollenti a quelle ufficiali, **ma non l'esclusione da esse**.

Occorrerà dunque attendere l'emanazione dei regolamenti ministeriali, che chiariscano questo aspetto problematico.

E ancora, mentre la norma sull'inserimento lavorativo rimane piuttosto sul vago, **più puntuale** è quella sulla flessibilità dell'orario di lavoro dei genitori, che è comunque sempre rimessa ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e pertanto senza immediata efficacia.

Per quanto riguarda infine la **formazione dei docenti**, prevista dagli articoli 4 e 7, si deve lamentare - come per analoghe norme contenute nella Legge quadro 104/92 sugli alunni con disabilità - il fatto

che tale formazione iniziale e in servizio **non sia stata prevista come obbligatoria**, rimandando ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro la determinazione delle modalità di svolgimento della stessa. Ed è questo un punto debole, che **accomuna purtroppo i due testi normativi**.

*\*Vicepresidente nazionale della [FISH](#) (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'[AIPD](#) (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD, per gentile concessione.*